

EMERGENZA CORONAVIRUS,

FPCGIL NOVARA e VCO è CON VOI

GUIDA AL F.I.S. (FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE) E ALL'ASSEGNO ORDINARIO

- **Cos'è il Fondo di Integrazione Salariale?**

Il Fondo di integrazione Salariale (o FIS) è uno **strumento di sostegno al reddito**, previsto dal D.Lgs 148/2015 (Job Act), dedicato ai dipendenti di aziende che mediamente occupano più di 5 dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati istituiti Fondi di Solidarietà bilaterali. Il FIS prevede due tipi di prestazioni: L'assegno ordinario e l'assegno di solidarietà.

- **Quale è la differenza tra i due tipi di prestazione? E quale interessa l'emergenza attuale da Coronavirus?**

Il FIS eroga l'assegno di solidarietà in favore dei dipendenti di aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, previo accordo con le organizzazioni sindacali. **L'assegno ordinario** è invece rivolto in favore dei dipendenti di datori di lavoro che occupano **mediamente più di 15 dipendenti**, e vi possono accedere **tutti i lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o sospensione dell'attività lavorativa** per cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale (cioè le stesse cause che prevedono l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria) **non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro, previo accordo con le organizzazioni sindacali.**

Entrambe le prestazioni hanno, come requisito fondamentale per l'accesso, 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per cui è stata presentata la domanda. Lo strumento che può essere utilizzato in questo momento è l'assegno ordinario.

- **Quanto dura? E quanto spetta al lavoratore?**

L'assegno ordinario può essere concesso, **PREVIO UTILIZZO DELLE FERIE ARRETRATE DELL'ANNO PRECEDENTE**, fino ad un **periodo massimo di 26 settimane** in un biennio mobile. La prestazione è fissata **nell'80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, **ma non può un alcun cosa superare il massimo erogabile calcolato e stabiliti annualmente.**

PER IL 2020 LA MISURA MASSIMA DELLA PRESTAZIONE, AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%, CHE RIMANE A DISPOSIZIONE DEL FONDO, È PARI A 939,89 € PER RETRIBUZIONI UGUALI OD INFERIORI A 2159 € E PARI A 1129 € PER RETRIBUZIONI SUPERIORI A 2159 €.

Sono altresì da chiarire i seguenti aspetti:

- ◆ L'importo è soggetto alle **aliquote IRPEF e alle detrazioni da lavoro dipendente**;
- ◆ La **contribuzione correlata** è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è **utile per il conseguimento del diritto a pensione, senza alcuna penalizzazione** per la determinazione della sua misura;
- ◆ Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo subordinato durante il periodo oggetto della prestazione non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate;
- ◆ Il fondo **NON EROGA gli ASSEGNI di NUCLEO FAMILIARE (ANF)** poiché non previsto dal decreto istitutivo del fondo stesso.

- **Chi presenta la domanda? In che Tempi? Cosa deve fare il lavoratore?**

Il lavoratore non deve fare nulla, la domanda deve essere presentata all'INPS dal datore di lavoro secondo i seguenti termini:

- ⇒ La domanda deve essere presentata **entro sette giorni dalla data dell'accordo sindacale**;
- ⇒ La domanda deve essere presentata **non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa**, pena lo slittamento del termine di decorrenza della prestazione

PER QUALSIASI CHIARIMENTO, NON ESITARE A CONTATTARE



**ANCHE NELL'EMERGENZA CORONAVIRUS
LA FPCGIL NOVARA E VCO È CON TE**